

Affidamento, in Concessione ventennale, della gestione dell'aeroporto di Oristano-Fenosu alla Società SOGEAOR S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);

VISTO il Codice della Navigazione, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96 e 15 marzo 2006, n. 151;

VISTO il Regolamento ENAC "Affidamento aeroporti demaniali minori" edizione 1, Emendamento 3 del 25 ottobre 2021, d'ora in poi "Regolamento";

VISTO il decreto interdirigenziale del 29 ottobre 2003 n. 111 che, in conformità all'articolo 8 del decreto legislativo n. 250/1997, ha assegnato in uso gratuito all'ENAC i beni del demanio aeroportuale di Oristano;

VISTA l'istanza che la società SOGEAOR S.p.A. ha presentato in data 15 maggio 2003 ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di cui al Decreto Interministeriale del Ministro dei Trasporti d'intesa con il Ministro del Tesoro del 12 novembre 1997, n. 521, corredata del programma d'intervento, comprendente il piano degli investimenti ed il piano economico finanziario;

CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2008, la SOGEAOR S.p.A. è stata autorizzata ai sensi dell'art. 17 del D.L. 67/97 convertito dalla legge n. 135/1997 all'occupazione ed all'uso dei beni demaniali rientranti nel sedime dell'Aeroporto di Oristano;

CONSIDERATO che in data 24 maggio 2011, l'Assemblea dei soci ha deliberato la messa in liquidazione della società;

CONSIDERATO che la società SOGEAOR S.p.A., in data 15 maggio 2015, ha presentato istanza per l'affidamento in concessione dello stesso scalo per le sole finalità di aviazione generale, ai sensi del Regolamento ENAC "Affidamento Aeroporti Demaniali per l'Aviazione Generale";

CONSIDERATO che l'Assemblea dei soci in data 25 giugno 2018 ha deliberato la trasformazione della SOGEAOR da società per azioni a società a responsabilità limitata al fine di renderla più coerente con le prospettive di attività e più adeguata alla sua struttura amministrativa;

CONSIDERATO che in data 3 marzo 2020 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato il proprio parere favorevole affinché l'affidamento dello scalo venisse definito dall'ENAC ai sensi del citato Regolamento;

CONSIDERATO che l'Assemblea dei soci della società SOGEAOR in data 31 agosto 2020 ha revocato lo stato di liquidazione;

TENUTO CONTO che l'articolo 7 del citato Regolamento prevede il rilascio della concessione degli aeroporti per l'Aviazione Generale con affidamento diretto in favore del gestore parziale già autorizzato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della Legge 23 maggio 1997, n. 135, che abbia presentato istanza di affidamento in concessione ai sensi del Regolamento medesimo, con contestuale rinuncia alla richiesta di concessione formulata ai sensi del D.M. n. 521/1997;

VISTA la convenzione stipulata ai sensi del Regolamento con la società SOGEAOR S.r.l. in data 13 giugno 2023, per l'affidamento della concessione del sedime aeroportuale di Oristano;

RITENUTO di poter procedere all'affidamento della concessione per l'aviazione generale dell'aeroporto di Oristano avendo accertato il possesso da parte della società SOGEAOR S.r.l. dei requisiti di cui all'articolo 6 del Regolamento;

DISPONE

Art. 1

1. L'affidamento in concessione alla società SOGEAOR S.r.l. dell'aeroporto di Oristano, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento ENAC "Affidamento aeroporti demaniali minori" edizione 1, Emendamento 3 del 25 ottobre 2021.
2. La durata dell'affidamento di cui al comma 1 è determinata in anni venti decorrenti dalla data del presente provvedimento ed il relativo rapporto concessorio è disciplinato dalla Convenzione stipulata tra l'ENAC e la società SOGEAOR S.r.l. in data 13 giugno 2023, prot. n. 75837 del 13 giugno 2023, resa esecutiva per effetto del presente provvedimento.

Art. 2

1. L'eventuale trasferimento dei beni demaniali dell'aeroporto di Oristano in attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 comporterà il subentro della Regione o dell'Ente locale interessato in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, incluso il rapporto concessorio.
2. Restano ferme le competenze dell'ENAC, quale unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile, così come previsto all'art. 687 del Codice della Navigazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Alessio Quaranta

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Eminente
Tarantini/Bergamini